



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei requisiti ai fini della sperimentazione dell'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso le Regioni a Statuto ordinario e le Città metropolitane. Repertorio atti n. 143/0 del 18 dicembre 2019

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 18 dicembre 2019:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali", il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale ha stabilito che: "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione";

**VISTO** il successivo comma 2, il quale ha disposto che: "nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

AP  
G





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTO** il successivo comma 3 il quale ha stabilito che: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

**VISTO** il successivo comma 4 il quale ha stabilito che: “a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva”;

**VISTA** la nota n. 0000605 del 17 dicembre 2019, con la quale il Ministro per la Pubblica amministrazione ha fatto pervenire lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei requisiti ai fini della sperimentazione dell’incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso le Regioni a Statuto ordinario e le Città metropolitane, ai fini del conseguimento dell’accordo previsto dal citato articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

**CONSIDERATO** che detto provvedimento, con nota n. 0019661 del 17 dicembre 2019, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo;
- l’UPI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo, richiamando l’attenzione sulla esigenza di una parità di trattamento tra Province e Città Metropolitane per quello che riguarda la normativa in materia di gestione del personale;

AP  
S





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo, associandosi alle osservazioni formulate dall'UPI;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto delle osservazioni formulate;

**ACQUISITO**, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

**SANCISCE L'ACCORDO**

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante definizione dei requisiti ai fini della sperimentazione dell'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso le Regioni a Statuto ordinario e le Città metropolitane, trasmesso, con nota n. 0000605 del 17 dicembre 2019, dal Ministro per la Pubblica amministrazione.

Il Segretario  
Cons. Elisa Grande

*Elisa Grande*



Il Presidente  
On. Francesco Boccia

*Francesco Boccia*

AP

L. Q.